

STATUTO

ARCHE' S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA ETTORE
CICCOTTI 36

Numero REA: PZ - 215304

Codice fiscale: 02168360762

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-09-2023 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
INCORONATA COVIELLO

Allegato "A"

Repertorio n. 41093

Raccolta n. 20852

STATUTO

- Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 una Impresa Sociale - società a Responsabilità Limitata Denominata **"ARCHE' S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenute, nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il Decreto Legislativo 112/2017 e delle leggi Speciali in tema di Società a Responsabilità Limitata.

Articolo 2 – SEDE SOCIALE – DOMICILIO -

La società ha sede legale nel Comune di Potenza, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'Articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Potranno essere istituite sedi secondarie, unità locali, filiali, uffici in tutto il territorio nazionale.

Viene attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune in cui si trova la sede sociale, è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE -

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche ed attività sociale.

In particolare la società potrà svolgere in via stabile e principale:

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- attività di consulenza specialistica e di assistenza tecnica in progetti di sviluppo locale, di ricerca scientifica;
- attività aventi interesse generale come specificato all'art. 2, primo comma, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) e p) del D.Lgs., n. 112 del 3 luglio 2017 e s.m.i., di seguito precisate.

Può operare inoltre quale agenzia di formazione e/o agenzia per il lavoro, in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali.

In via indicativa e non esaustiva, la società può pertanto realizzare:

a) attività di formazione, informazione e aggiornamento culturale del personale di aziende private e pubbliche, compresa la scuola, dei giovani occupati e disoccupati, dei cittadini e dei lavoratori al fine di favorire uno sviluppo durevole e sostenibile del contesto socioeconomico regionale e nazionale

b) attività formative volte alla qualificazione e riqualificazione di professionisti, anche nei settori sanitari e delle professioni liberali, nel

rispetto delle normative per il mantenimento delle competenze ed il riconoscimento dei crediti

c) servizi per il lavoro, orientamento, incontro fra domanda e offerta di lavoro, accompagnamento al lavoro, supporto all'imprenditorialità ed autoimprenditorialità, ogni altro servizio al lavoro connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici

d) attività di formazione, consulenza specialistica ed assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni, alle imprese, imprenditori ed operatori, anche nei settori agricolo, zootecnico e forestali, per la crescita del territorio e lo sviluppo professionale ed imprenditoriale.

A tale scopo, la società, in via indicativa e non esaustiva, può:

- organizzare e realizzare, in Italia e all'estero, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, corsi di formazione, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione e/o riqualificazione, scambi culturali, consulenze, ricerche, sperimentazioni innovative, anche in base a collaborazioni e commesse esterne, attinenti agli scopi sociali

- stipulare con enti pubblici e privati, sia in forma individuale che aggregata, contratti, convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa per la progettazione, organizzazione e gestione delle attività di cui al punto precedente

- progettare, organizzare e gestire percorsi di formazione d'intesa o per conto di imprese pubbliche e private, quali ad esempio in via indicativa e non esaustiva, imprese associazioni, fondazioni, cooperative, imprese sociali, consorzi, federazioni, centri di ricerca, centri universitari, scuole

- promuovere e sostenere attività formative a livello universitario, master e dottorati di ricerca attinenti l'oggetto della società;

- gestire, anche per conto di terzi, attività a carattere culturale ed economico e ogni altra iniziativa di enti locali, istituti pubblici e/o privati, università, atte ad agevolare il perseguimento degli scopi sociali

- promuovere e realizzare attività di ricerca e di analisi scientifica, anche per conto di terzi, inerenti a problematiche riconducibili all'oggetto sociale

- produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, formativo, didattico, attraverso stampati, radio, televisione, web e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni di ogni genere e tipo.

L'impresa sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con terzi.

L'impresa sociale si propone di svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia prescritta dall'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017.

L'impresa sociale potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano

svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

L'impresa sociale si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 112/2017, la stessa si avvarrà, in quanto applicabili di tutte le provvidenze ed agevolazioni fiscali previste dalla Legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'Articolo 18 del detto D.Lgs. 112/2017.

Articolo 4 – DURATA -

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100. Essa potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi di legge.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE -

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Esso potrà essere aumentato osservando le disposizioni di legge a riguardo. Possono essere oggetto di conferimento, oltre al danaro, i beni in natura, i crediti e tutti gli elementi dell'attivo di bilancio che siano suscettibili di valutazione economica.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

Articolo 6 – TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI –

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Detti finanziamenti dovranno considerarsi improduttivi di interessi salvo patto contrario.

Articolo 8 – PARTECIPAZIONI SOCIALI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 9 –

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la

conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni solari dall'invio della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa esplicitamente o determinata dalla mancata risposta entro i termini stabiliti nella proposta contrattuale, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i sessanta giorni solari successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

La società non può prendere nota, nei propri libri, del trasferimento di partecipazioni sociali se tale trasferimento non è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 10 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, entro trenta giorni solari dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha il diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione, secondo il criterio di proporzionalità stabilito in sede di conferimento e determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Si applica l'art. 2473, 3° e 4° comma del codice civile. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso degli altri soci. Si applica l'art. 2473, ultimo comma del codice civile.

Articolo 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2466 c.c., può aver luogo:

per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici

in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli art- 49 e segg. c.c. ovvero qualora questi per almeno un anno non

eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti soggettivi eventualmente richiesti per l'ingresso nella compagine.

È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo. La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni solari dalla comunicazione.

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applicano le pattuizioni sopra previste in tema di recesso. È esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con sé medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questi ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso. Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni, l'esclusione sarà priva di effetto. L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione degli amministratori, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

Articolo 12 – DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore legale
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 13

– DIRITTO DI VOTO – MODALITA' DI VOTAZIONI -

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Articolo 14

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni solari entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI -

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni solari prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; sarà al pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario; in caso di

impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci

c) l'assemblea si intende regolarmente costituita, anche se non convocata in conformità alle disposizioni di cui al precedente punto b), quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 16 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ATTIVITA' -

L'impresa si dota di un regolamento interno, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, in cui vengono specificate le forme e le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e di altri soggetti direttamente interessati alla sua attività, in accordo a quanto stabilito dall'art. 11 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Tale regolamento potrà essere modificato, nel rispetto di quanto richiesto all'impresa sociale, solo mediante approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 – AMMINISTRAZIONE -

La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri

c) da due o più amministratori, che agiscono in via disgiunta o congiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione,

se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 18 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via disgiunta o congiunta la rappresentanza spetta agli stessi in via disgiunta o congiunta a seconda che i poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via disgiunta ovvero in via congiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

All'organo amministrativo compete in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Articolo 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente - che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento - e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni solari prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera

validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni solari entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

- Articolo 20 -

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; ad essi potrà spettare anche un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto di nomina o successivamente ma comunque nei limiti previsti dall'Articolo 3 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 21 – ORGANO DI CONTROLLO -

La società può nominare l'organo di controllo o il revisore legale. Nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, la nomina dell'organo di controllo e del revisore è obbligatoria.

Per tutto ciò che concerne la nomina, la composizione, la durata, le cause di ineleggibilità e di decadenza, la cessazione dalla carica, le competenze e i doveri dell'organo di controllo o del revisore si rinvia alle norme di legge in materia e, in particolare, a quanto stabilito dall'art.10 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 22 - BILANCIO E UTILI -

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni solari dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni solari dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è destinata in accordo a quanto stabilito all'art 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si dà atto che

la società non ha scopo di lucro soggettivo;
all'impresa sociale:

- è fatto divieto di distribuire dividendi;
- è vietato distribuire le riserve tra i soci;
- destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio;
- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fonti e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, e componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
- in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale sottoscritto e versato, deve essere devoluto ai fini di utilità sociale;

Articolo 23 – SCIOGLIMENTO DELL'IMPRESA E DEVOLUZIONE PATRIMONIO

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'assemblea a norma dell'articolo 2487 del c.c.:

- la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- la determinazione dei poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo.

La devoluzione del patrimonio è regolata dall'art. 12, comma 5 del D.Lgs. 112/2017 che disciplina non soltanto l'ipotesi di scioglimento dell'impresa sociale, ma anche il caso di perdita volontaria della relativa qualifica.

Articolo 24 – PROCEDURE CONCORDSUALI

In caso di insolvenza l'impresa sociale è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni. Tale procedura concorsuale è attuata in base a quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. L'arbitro giudicherà de bono et aequo, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, entro novanta giorni solari dalla nomina.

Articolo 26 – NORME DI RINVIO –

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Firmato: Vanda Teresa Trotta, Umberto Brindisi, Incoronata Coviello
notaio – segue sigillo